

ALLEGATO A

PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG), AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8, LR N. 12/05. DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE n. 23 DEL 22/06/2021.

Premessa

Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) - approvato con dCR n. 951 del 19/01/10 e integrato ai sensi della LR 31/14 con dCR n. 411 del 19/12/2018 (BURL n. 11 del 13/03/2019 serie avvisi e concorsi) - all'interno della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Costa Volpino (BG) e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della LR 12/05, all'accertamento dell'idoneità della variante a concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano Regionale e in particolare alla previsione costituente l'obiettivo prioritario di interesse regionale *"Ambito del Lago d'Iseo"* per la quale, come indicato dalla tabella *"Elenco comuni tenuti all'invio del PGT (o sua variante) in Regione (LR 12/2005 art. 13 comma 8)"* è richiesto l'invio degli atti per la valutazione di compatibilità regionale.

In considerazione della presenza dell'obiettivo prioritario sopracitato, nell'attività di verifica - in capo alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile - è stata coinvolta la Struttura Paesaggio.

La verifica tecnica di coerenza con il PTR è stata effettuata, con riferimento alla compatibilità del nuovo Documento di Piano (DdP), tuttavia – nel quadro di unicità del processo di pianificazione e in considerazione della reciprocità delle sezioni che compongono il Piano, si è ritenuto opportuno estendere l'analisi della variante nella sua interezza. Ciò anche in considerazione del fatto che anche il Piano delle Regole (PdR) e il Piano dei Servizi (PdS), e il Rapporto Ambientale della VAS sono i documenti che definiscono le azioni e le norme per la realizzazione di strategie prefigurate nel Documento di Piano.

Pertanto, i riferimenti al DdP, PdR, PdS e alla VAS, presenti nel testo del parere, sono da intendersi finalizzati ad una maggiore comprensione di tematiche che – poste in sede di DdP – trovano piena attuazione solo nella lettura trasversale del PGT, anche in considerazione degli elementi di dettaglio gestionale disciplinati all'esterno del DdP.

Alla riunione di valutazione degli esiti del procedimento regionale, effettuata in videoconferenza il giorno 28 ottobre 2021, ha preso parte l'Amministrazione Comunale¹, ed è stato pertanto garantito il confronto con il Comune, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 5, della LR 12/2005.

Considerazioni sulle logiche di Piano e contenuti della variante

La variante in esame, adottata con dCC n. 23 del 22/06/2021, costituisce la proposta di modifica alle previsioni del vigente PGT, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2015, pubblicato sul BURL n. 22 del 01/06/2016, cui hanno fatto seguito una rettifica (approvata con dCC n. 35 del 31/07/2017) e una variante puntuale al DdP relativa all'Ambito di Trasformazione ATU (ex ATSS via Battisti, pubblicata sul BURL n. 31 del 01/08/2018), non assoggettata a valutazione di compatibilità per l'assenza dei presupposti per l'espressione del parere regionale di compatibilità con il PTR, ovvero in considerazione del fatto che le modifiche apportate non incidevano significativamente sui contenuti e sulle strategie del Documento di Piano (vedi nota prot. Z1.2018.0006696 del 31/05/18).

Con dCC n. 1 del 16/01/2020 è stato approvato il PII in variante al PGT relativo al compendio via S. Fermo.

¹ Hanno partecipato all'incontro: Federico Baiguini (Sindaco), Pertesana Francesca (Responsabile dell'area Governo del Territorio), Francesco Perlini (Progettista Studio Tomasi), Francesco Ghilardi (Studio GEA).

Ai sensi dell'art. 13, comma 8, della LR 12/2005 gli atti relativi all'adozione del PGT 2015 sono stati assoggettati alla verifica di compatibilità con i contenuti e gli obiettivi del PTR, espressa con dGR X/4435 del 30/11/2015.

Non è stata prorogata la validità del Documento di Piano del PGT ai sensi dell'art. 5, c. 5 della LR n. 31/14. Il nuovo documento di Piano, su cui verte il presente parere, rivede ed aggiorna le linee programmatiche indicate nel precedente PGT del 2016.

Come prima considerazione si osserva che la variante in oggetto, qualificata dalla delibera di adozione come *"Variante al Piano del Governo del Territorio"*, interviene sulle tre sezioni di piano sostituendo gli elaborati costituenti il Documento di Piano così come quelli relativi al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi. Secondo quanto dichiarato nei vari documenti (delibera di adozione e Relazione del DdP), la variante è redatta in ottemperanza dei criteri ed indirizzi della LR 31/2014 e s.m.i. e del PTR integrato (2019) e pertanto, figurando come variante *"in adeguamento al PTR integrato ai sensi della LR 31/14"*, si completa anche con l'aggiornamento della componente geologica del PGT per recepire il Piano Gestione Rischio Alluvioni PGRA, in coerenza con le previsioni della dGR X/6738/2017, e con il Documento semplificato di Rischio idraulico redatto ai sensi del R.R. n. 7/2017 *"Criteri e metodi per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica e idrologica"*.

Per specifiche valutazioni in merito si rimandano al contributo della *Struttura Pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico*, riportato più avanti.

Si da atto che nell'impostazione del nuovo quadro strategico, il comune, in coerenza con le disposizioni dell'art. 8 della LR 12/05 e della dGR 1681 del 29/12/05 *"Modalità per la pianificazione territoriale"*, ha tenuto conto dello stato di attuazione del PGT vigente² che prevedeva cinque ambiti di trasformazione residenziali e quattro ambiti di trasformazione produttivi e terziari, adattando le nuove previsioni in funzione di una migliore e concreta possibilità attuativa; per quanto documentato, del PGT vigente nessun ambito residenziale è stato attuato o avviato, mentre per quando riguarda quelli con destinazione produttiva è stato attuato il 79% della SLP prevista.

In linea generale, gli elementi fondanti della variante, come si evince dalla *"Relazione"* del DdP, poggiano su azioni strategiche fondamentali e obiettivi come: la tutela, la riqualificazione e il potenziamento delle aree naturali e agricole, la rigenerazione delle aree degradate, la razionalizzazione della rete viaria, la riconnessione dei percorsi ciclopeditoni

Nel nuovo documento di piano le azioni strategiche si concretizzano nella riconferma di un solo ambito del vigente PGT (ATR-B) e nell'individuazione di quattro nuovi ambiti, il che comporta una riduzione della superficie complessiva degli ambiti di trasformazione di circa 158.637 m², con conseguente riduzione in termini di abitanti insediabili. Sono quindi previsti due Ambiti di Trasformazione con destinazione residenziale (ATR-A, ATR-B) due Ambiti di Trasformazione con destinazione produttiva (ATP-A, ATP-B) e un Ambito di Trasformazione con destinazione commerciale (ATC-A).

Vengono individuati anche un Ambito di Rigenerazione Urbana (ARU-1, ex area industriale Officine Laminatoio Sebino - OLS), individuata da RL nel DB dei siti contaminati come area industriale dismessa da bonificare, con destinazione d'uso produttivo-commerciale e un Ambito di Rigenerazione Territoriale (ART-1), ex discarica di rifiuti derivanti da acciaierie situata in riva al lago d'Iseo e individuata da RL come sito contaminato nell'anagrafe AGISCO (discarica abusiva o incontrollata). L'area, inedificabile, avrà una destinazione agricola al completamento della bonifica.

² Rif. DP. Allegato A Relazione Pag.18 *"Lo stato di attuazione del PGT vigente"*

Tali ambiti di Rigenerazione urbana e territoriale sono finalizzati alla riqualificazione e alla riorganizzazione dell'assetto urbano (art. 2 lett. e LR 31/14), alla salvaguardia e al ripristino del suolo e delle sue funzioni eco sistemiche, paesaggistiche ed ecologiche (art. 2 lett. e-bis LR 31/2014), traducendo positivamente le più recenti indicazioni regionali sul tema.

Dalla documentazione allegata alla variante emerge che viene previsto anche il recupero ambientale dell'ex Cava Africa; l'art. 71 della normativa del PdR specifica, nell'allegato F delle norme tecniche di attuazione, che il Piano riporta il perimetro degli ambiti estrattivi individuati dal Piano Cave vigente e che alla cessazione dell'attività estrattiva le aree assumeranno la destinazione agricola. A tale proposito sarebbe stato opportuno approfondire, nelle schede e nel capitolo che riguarda le aree dismesse da recuperare, gli elementi strategici che dovranno connotare il progetto di recupero della Cava, tra i quali potrebbe figurare la valorizzazione del corridoio ecologico della REC proposto nell'ambito del nuovo strumento urbanistico.

Nel **PdR** vengono identificati 11 Interventi Specifici indicando, per ciascun intervento, le modalità d'intervento, le destinazioni d'uso, i parametri edificatori, le eventuali aree per servizi localizzate e/o da localizzare e/o da monetizzare.

Il PdS riconferma le aree sciabili che saranno regolamentate dall'Accordo di Programma "*Monte Pora e della Presolana*" in corso di approvazione e sviluppa ulteriormente il progetto della Rete Ecologica Comunale con l'individuazione di nuove aree e corridoi ecologici da sviluppare e tutelare.

Si prende atto infine della proposta di ampliamento della superficie appartenente al PLIS Alto Sebino pari a 823.000 m², a fronte dello stralcio di 144.000 m² circa di aree interessanti porzioni di ambiti di trasformazione (ATC-A commerciale, ATP-A produttivo, ART-1 agricolo/ambientale). Si rileva a tale proposito che la proposta di ampliamento del PLIS e la modifica della destinazione urbanistica per l'ambito ART-1 a zona "*agricola/ambientale*", costituiscono un valore ambientale aggiuntivo all'ecosistema delle aree poste intorno al fiume Oglio, in coerenza con l'obiettivo comunale "*tutela dell'ambiente e della biodiversità*". Considerato che la proposta di modifica al perimetro del PLIS comporta una modifica sostanziale a perimetro dello stesso, si richiama al rispetto delle procedure previste al punto 10 dell'Allegato 1 alla dGR 6148/2007.

Coerenza rispetto agli obiettivi del Piano Territoriale Regionale

Il Documento di Piano contiene, sia per la parte ricognitiva/conoscitiva, sia per la costruzione del quadro strategico, una serie di analisi e approfondimenti operati rispetto alla pianificazione sovraordinata, ovvero al Piano Territoriale Regionale (PTR) anche per la parte relativa al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo.

La variante in oggetto si compone di un nuovo quadro conoscitivo del Documento di Piano, esplicitato nell' "*allegato A - Relazione*". Il confronto con la pianificazione sovraordinata e l'analisi del PTR si ritrova nell'allegato C – *Verifica di compatibilità con la pianificazione sovracomunale*, mirato in particolare nell'identificazione dei punti di forza/debolezza e rischi/opportunità nel quadro di riferimento territoriale (analisi SWOT), dal quale risulta che il PTR è stato considerato quale strumento che concorre alla definizione del quadro conoscitivo-ricognitivo e strategico del Piano, unitamente al Piano Paesaggistico Regionale e ad altri Piani di livello Sovracomunale; il Comune si è infatti riconosciuto nei *Sistemi Territoriali dei Laghi e della Montagna* le cui specifiche sono state riassunte, in termini di obiettivi e di indicazioni d'uso del suolo, nello stesso elaborato.

Il Piano risulta quindi aderente alle indicazioni della dGR 8138/2008, la quale stabilisce che i comuni facciano riferimento ai Sistemi Territoriali del PTR ai fini della definizione delle proprie strategie e declina gli elementi di coerenza tra il PTR e ciascun Sistema Territoriale che vanno considerati nella stesura del PGT³.

In generale si riconosce che il Progetto di Piano è stato definito in linea con la LR 12/05 (art. 8, comma 2) e con la LR 31/14 in quanto nella individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica, è stata tenuta in conto la rigenerazione del territorio e l'utilizzazione delle risorse territoriali da valorizzare in una logica di costruzione di politiche virtuose del territorio. Si da quindi atto che, il piano ha colto alcuni temi legati alla rigenerazione urbana e territoriale sviluppati nella LR 18/19 ponendo le basi per una concreta attuazione degli obiettivi condivisi.

Dato atto della sostanziale coerenza del PGT con il PTR e con i principali criteri attuativi di rango regionale, proseguendo nella valutazione dello strumento urbanistico si evidenzia, come precedentemente ricordato, che il piano opera complessivamente una riduzione del consumo di suolo⁴, intercettando positivamente alcuni indicatori di allineamento PGT/PTR⁵ e i criteri della LR n. 31/2014.

In tema di riduzione del consumo di suolo la documentazione è stata corredata da una apposita relazione per la determinazione del consumo di suolo (*Allegato B – Relazione Allegata alla Carta del Consumo del Suolo*) con relativa Tavola “*Verifica del Bilancio Ecologico*” (Tavola PdR.13c). Il nuovo PGT prevede nuove aree urbanizzabili che consumano suolo agricolo per un totale di 72.993 m² di cui 49.433 per nuovi Ambiti di Trasformazione. Le aree urbanizzabili che vengono ridestinate a suolo agricolo sono invece 231.630 m² conseguenti al recupero ambientale di una porzione dell'ex-Cava Africa e dell'Ambito di rigenerazione Territoriale ART-1 in località Pizzo e all'eliminazione di Ambiti di Trasformazione e servizi pubblici di previsione. Emerge quindi, come precedentemente osservato, che il suolo urbanizzato/urbanizzabile che ritorna alla destinazione agricola è pari a 158.637 m².

Ad ogni modo, riguardo alla verifica in merito all'attivazione della strategia regionale sulla “riduzione del consumo di suolo” nell'ambito delle politiche di governo del territorio assunte nel PGT, considerato che la stessa è stata attribuita alle province e alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 5, comma 4 della LR n. 31/14, si rimanda per competenza al parere di compatibilità della Provincia di Bergamo per le specifiche valutazioni sul calcolo della soglia comunale di riduzione del consumo di suolo e sul corretto recepimento dei criteri dell'integrazione del PTR per contenere il consumo di suolo.

Sul tema si evidenzia comunque che le aree identificate come “*verde privato e aree agricole intercluse*” nella TAV.9a del Piano delle regole, andrebbero identificate separatamente, sia per una più precisa applicazione della LR 12/05, sia per evitare dubbi interpretativi in relazione al calcolo del consumo di suolo.

Con riferimento agli ambiti di trasformazione e di rigenerazione si rileva che gli stessi sono stati adeguatamente individuati nella tavola n. 5 (*tavola delle previsioni di piano*); tuttavia si evidenzia che in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera e) ed e) quinquies della LR 12/05 sarebbe stato opportuno integrare tali schede:

- per gli ambiti di trasformazione, indicando i carichi insediativi e i vincoli di vario genere intercettati – nonché i criteri di negoziazione, le eventuali premialità finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del PGT, le compensazioni ambientali da prevedere, le specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e servizi oltre tutti gli elementi da tenere in considerazione per la pianificazione attuativa (ciò non solo al fine di

³ PTR Presentazione, cap. 1.1.2 b)

⁴ rif. DP.05 Relazione Illustrativa Cap. 6.2 “*Recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo*”

⁵ Indicatori esplicitati al cap. 1.5.9. del DdP nell'aggiornamento 2017 del PTR (dCR n. X/7279 del 30 ottobre 2017): il decremento del consumo di suolo storico su base comunale; la diminuzione degli insediamenti in aree libere a vantaggio del recupero di aree già trasformate e del recupero delle aree degradate e/o dismesse.

equipaggiare le schede di tutti gli elementi da considerare per le future trasformazioni ma anche per definire gli interventi eventualmente incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito);

- per gli ambiti di rigenerazione, con una rappresentazione grafica in scala adeguata, indicando specifiche modalità di intervento e di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle presentazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente e quando richiamato nella norma.

Riguardo ai numerosi ambiti con destinazione commerciale (ATC-A, IS2, IS4, IS5) si ricorda che il PTR con l'obiettivo tematico **TM.2.9** *“Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non si creino squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le principali direttrici commerciali”* in fase di pianificazione invita a:

- integrare lo sviluppo dei grandi centri commerciali e la pianificazione dei trasporti privilegiando la collocazione delle strutture in aree adeguatamente accessibili con i servizi di trasporto pubblico;
- ridurre la tendenza alla desertificazione commerciale anche attraverso il ricorso ai Distretti diffusi del Commercio quali strumenti d'integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio per rigenerare il tessuto urbano, incrementare l'attrattività e sostenere la competitività;
- pianificare attentamente la distribuzione delle grandi superfici di vendita sul territorio, con attenzione alla dotazione di offerte già esistente nelle zone più saturate.

Sempre riguardo agli ambiti di trasformazione e in particolare alle trasformazioni che ancora insistono sui suoli agricoli si ricorda che ai sensi della dGR 8757/2008 *“Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il funzionamento di interventi intensivi delle superfici forestali”* (art. 43, c. 2bis, LR 12/2005) è fatto obbligo di individuare la maggiorazione del contributo di costruzione da applicarsi in caso di sottrazione di suolo agricolo nello stato di fatto e che tale contributo deve essere utilizzato per interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

Si segnala altresì che la LR 12/05 (come modificata dalla LR 18/19), all'art. 43, comma 2 sexies prevede una ulteriore maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto.

Riguardo all'aggiornamento del PGT alle disposizioni della LR 18/19 sulla rigenerazione urbana, dando atto come precedentemente esposto che le strategie e le azioni che caratterizzano il PGT risultano in linea anche con disposizioni di cui alla suddetta legge, negli elaborati di piano non si riscontrano riferimenti diretti alla stessa, con particolare riferimento alle eventuali determinazioni comunali assunte ai sensi degli artt. 40-bis, *(disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità)* e art. 40-ter *(recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati)*, né ai criteri attuativi emanati in attuazione degli artt. 11 e 43 della LR 12/05 come modificata dalla stessa legge 18. Dato però che nel PGT sono previsti criteri di incentivazione, si ricorda che la LR 18/19 ha stabilito alcune misure volte a favorire il recupero e la rigenerazione di tutto il patrimonio edilizio esistente (anche al di fuori degli specifici ambiti di rigenerazione). Alcune di queste misure sono immediatamente efficaci (vedi la riduzione degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 44 comma 8 della LR 12/05), altre possono essere modulate dai comuni secondo modalità definite dalla Giunta regionale con le dGR n. 3508 (Approvazione dei criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT - art. 11, comma 5 della LR 12/05) e n. 3509 (Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione - art. 43 comma 2 quinquies della LR 12/05) del 5 agosto 2020. Si invita pertanto l'amministrazione comunale a verificare la coerenza tra le proprie disposizioni in tema di incentivazione e

quelle regionali al fine di non creare dubbi o difficoltà applicative, soprattutto in relazione al fatto che, qualora vi sia corrispondenza tra gli interventi che possono generare un incentivo *volumetrico*, non è ammesso il *cumulo* tra i due criteri incentivanti. Negli elaborati di piano adottati non viene altresì esplicitato se e come vi siano relazioni tra gli ambiti di rigenerazione identificati, ai sensi dell'art. 8 bis della LR 12/05, dall'apposita delibera di consiglio comunale e quanto adottato.

In tema di obiettivi quantitativi di sviluppo residenziali, si prende atto che la situazione demografica è rimasta sostanzialmente stabile nell'ultimo quinquennio, con una popolazione residente pari a 9.063 abitanti al gennaio 2020. Complessivamente la capacità insediativa teorica degli Ambiti di Trasformazione (su suolo libero) si riduce da 288 abitanti previsti dal PGT vigente a 72 previsti dalla variante con una riduzione di 216 abitanti.

A tale proposito si rammenta che a seguito delle modifiche apportate alla LR 12/05 dalla LR 31/14 *“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”* il Documento di Piano è chiamato a determinare gli *“obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali del PGT e a definire “meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione”,* sottolineando l'importanza dell'attività di monitoraggio che dovrebbe accompagnare tutto il processo di attuazione del Piano, anche al fine di poter valutare l'aderenza delle previsioni alle finalità del PGT e fornire gli elementi per procedere alle opportune ricalibrature delle trasformazioni territoriali. Un adeguato piano di monitoraggio, accompagnato da un parametro atto a rappresentare il grado di attuazione delle previsioni di Piano, anche interne al TUC (vedi Ambiti IS), rappresenta infatti lo strumento indispensabile per individuare le idonee azioni locali utili a dare attuazione agli obiettivi definiti dal PTR riguardanti l'uso del suolo in collegamento con i principi ispiratori della LR 12/05, in particolare quelli inerenti: il riuso dell'edilizia esistente e/o dismessa, l'attenzione alla riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo, l'utilizzo razionale e responsabile del suolo e la minimizzazione del consumo. L'attuazione con continuità dell'attività di monitoraggio consente altresì di avere un quadro sempre aggiornato e attendibile da utilizzarsi in caso di ulteriori varianti, o in sede di aggiornamento del DdP una volta giunto a scadenza.

La variante riduce l'entità dello sviluppo residenziale definito dal vigente PGT e incrementa con nuove previsioni urbanistiche di lieve identità, il comparto *produttivo/terziario*.

Riguardo sempre agli aspetti demografici, considerato che i dati rilevati dallo *“Studio socio economico”* evidenziano un incremento costante della popolazione straniera (al 2019 il 12,58% del totale dei residenti), si invita l'amministrazione Comunale ad individuare idonei obiettivi, sulla scorta degli indirizzi del PTR di cui al **Capitolo 2.1.5 –_Assetto Sociale**, ob. **TM 5.1** – *adeguare le politiche abitative alla crescente vulnerabilità sociale di strati di popolazione sempre più vasti*, ob. **TM 5.2** - *incentivare l'integrazione di alcune fasce sociali a rischio di marginalizzazione, sostenendole con idonee azioni attuative e collegandole al sistema di monitoraggio con adeguati indicatori*.

Come precedentemente accennato tra gli obiettivi della variante vi è la predisposizione del Progetto di Rete Ecologica Comunale, individuata come approfondimento a livello locale degli elementi della RER (Rete Ecologica Regionale e della REP e che ha l'obiettivo di mettere in comunicazione il fondovalle lungo il fiume Oglio e il versante montano (i due ambienti sono separati da un'area densamente urbanizzata e da infrastrutture viarie che riducono la possibilità di passaggio degli animali tra i diversi habitat), attraverso l'individuazione di due corridoi ecologici, uno nella parte orientale che intercetta anche l'area di recupero della cava Africa e l'altro nella porzione occidentale che interessa gli ambiti del PLIS Alto Sebino. In riferimento alla RER, l'ambito comunale ricade nel settore della *“Bassa Val Camonica”*, che comprende anche l'alto Lago

d'Iseo. Il Comune è interessato da molti componenti della RER come i corridoi regionali primari ad alta antropizzazione lungo il fiume Oglio, gli elementi di primo livello ambito foce del fiume Oglio e lago d'Iseo, gli elementi di secondo livello della zona collinare e i varchi ecologici a confine tra il comune di Costa Volpino e di Rogno tra cui uno da mantenere in quanto facente parte della REP.

Nel merito degli ambiti di trasformazione (nello specifico gli ATC-A, ATP-A, ATP-B, ATR-A, ARU-1 e gli interventi specifici IS1, IS4, IS6, IS8, IS9 e IS11) si evidenzia che tali aree risultano inserite in aree sensibili e strategiche nei progetti di rete ecologica a scala regionale e provinciale (RER-REP) in quanto ricadono in elementi primari e secondari della RER e tra questi in particolare viene interessato il "Corridoio Regionale primario ad alta antropizzazione del Fiume Oglio". Riguardo alla compatibilità tra RER e trasformazioni territoriali si riporta uno stralcio del DdP del PTR (rif. pag. 44) che inquadra tale problematica, fornendo alcune indicazioni operative che dovrebbero essere acquisite in sede di pianificazione comunale *"...le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga riconosciuta una indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari). Gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale non inferiore al 50% della sezione prevista dalla RER"*.

Anche per gli ambiti che interferiscono con "elementi di secondo livello" le indicazioni per l'attuazione della RER sono indirizzate a favorire il mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica.

Sempre rispetto alla connettività ecologica e ambientale, si osserva che nell'elaborato "Tav. 16 – Rete Ecologica comunale" e nell' "Allegato A – Le Reti Ecologiche", sono stati individuati gli elementi costitutivi della REC stessa. Tale individuazione appare tuttavia insufficiente per una completa ed efficace definizione del progetto di REC, che deve essere intesa come declinazione a maggior dettaglio della RER e della REP e costituisce una infrastruttura prioritaria del PTR (da utilizzarsi sia come quadro conoscitivo sia come elemento programmatico prioritario nella valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi liberi, da declinare anche nella normativa di Piano in applicazione del principio di maggior dettaglio⁶): si invita pertanto l'amministrazione a completare il progetto di REC, ricordando che l'individuazione degli ambiti appartenenti alla stessa deve essere estesa a tutto il territorio con particolare attenzione all'ambito urbano, operando anche attraverso la tutela e il miglioramento della funzionalità ecologica dei corridoi di connessione e una più precisa individuazione degli elementi a scala locale già presenti (es. Parco dell'Alto Sebino, Lago d'Iseo, Fiume Oglio, Riserva della Biosfera Valle Camonica-Alto Sebino), da valorizzare e ancora da costruire, per esempio all'interno delle nuove previsioni del documento di Piano; il piano dovrà riconoscere gli habitat di valore da sottoporre a regime di tutela, unitamente alla ricognizione di quegli elementi che fungono invece da detrattori, e individuare, inoltre, specifiche azioni di potenziamento ecologico (es. vedi l'obiettivo del Piano di mettere in comunicazione il fondovalle lungo il fiume Oglio e il versante montano) per il rafforzamento della rete definendone il grado di priorità di realizzazione, indicando una stima massima dei costi, nonché gli elementi finanziari a supporto della REC. Il progetto di REC dovrà essere declinato a livello locale nelle tre sezioni di Piano (DdP, PdR e PdS)–in modo da cogliere la logica sottesa all'infrastruttura prioritaria del PTR, ovvero progetto tendente non solo a riconoscere e valorizzare le parti già esistenti, ma anche – e soprattutto – da costruire a livello locale con la preservazione di spazi inedificati di connessione e la messa a sistema di nuove aree a valenza ecologica.

⁶ Rif PTR – Documento di Piano § 1.5.6 "Infrastrutture prioritarie per la Lombardia" – Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19), § 1.5.1 "Sistema rurale-paesistico-ambientale".

Obiettivo ulteriore della REC è quello di offrire un substrato polivalente alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio strutturando anche gli elementi che concorrono alla funzionalità dell'ecosistema di area vasta: per completezza si ricorda pertanto che il piano dovrebbe raffrontare il proprio progetto di REC con quello dei comuni limitrofi, con la finalità di creare una completa connessione ecologica in grado di costituire una Rete di livello sovracomunale.

Come previsto dalla dGR n. 10962/09 e dalla dGR n. 999/10 si ricorda, a titolo di esempio che la definizione di quadro unitario della REC è dato anche dalla programmazione di elementi quali ad esempio i corridoi ecologici, l'impianto di alberi e siepi lungo le strade e le piste ciclabili, le aree di connessione ambientale e l'interconnessione delle aree libere all'interno del territorio urbanizzato ecc. Particolare attenzione andrà posta sia al territorio agricolo sia al territorio edificato dove, ai sensi della dGR 999/10, *"...la rete deve essere costruita dall'insieme degli spazi aperti destinati ad usi pubblici e privati caratterizzati al loro interno da differenti valori ecologici...si dovrebbe infine individuare i corridoi ecologici ossia elementi lineari, naturali o seminaturali, con andamento e ampiezza variabili, costituiti da siepi e filari alberati variamente strutturati, fasce arboree-arbustive, corsi d'acqua, canali di bonifica, prati lineari, scarpate rinverdite, ecc..."*.

A tale proposito si rimanda, a titolo collaborativo, alla consultazione del volume *"Tecniche e metodi per la realizzazione della rete ecologica regionale"* e del repertorio *"Buone pratiche per la rete ecologica regionale"* editi da ERSAF, ricordando con l'occasione che lo stesso valore della REC viene riconosciuto alla progettazione nel PGT della Rete Verde Comunale⁷ per contribuire alla costruzione della Rete Verde Regionale riconosciuta anch'essa dal PTR infrastruttura strategica per il conseguimento degli obiettivi del Piano Regionale (vedi PTR rif. Cap. 1.5.6 *"Infrastrutture prioritarie per la Lombardia"* e la sezione *"Piano Paesaggistico"* all'art. 24 della normativa).

Infine, in ordine agli aspetti formali di aderenza con la LR 12/05, verificato che il Piano non prevede il Piano delle attrezzature religiose e non propone nuovi luoghi di culto, si ricorda che la disciplina per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi è disciplinata al Capo III della LR 12/05 artt. da 70 a 73. Si valuti nel merito l'integrazione della normativa di riferimento (nel caso art. 14 Zona S3: *aree per attrezzature religiose* normativa del PdS) richiamando le suddette disposizioni. Si precisa inoltre che i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire (art.52, comma 3 bis LR 12/05).

In relazione alla componente geologica si riportano le osservazioni espresse dalla Struttura Assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico (mail del 03/11/2021).

La presente variante al Piano del Governo del Territorio è supportata da un aggiornamento completo della componente geologica, che recepisce il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) e le fasce fluviali del fiume Oglio modificate a seguito della Variante al P.A.I., definitivamente approvata con decreto del Segretario generale dell'ADBPO n. 472 del 24 dicembre 2020.

Su tale aggiornamento è stato emesso parere di merito, trasmesso al Comune con note prot. Z1.2021.0011700 del 15/04/2021 e Z1.2021.0012731 del 23/04/2021.

Dall'esame della documentazione si evidenzia quanto segue:

- la perimetrazione dell'area a rischio idrogeologico molto elevato 143-LO-BG, ubicata in fregio al Fiume Oglio dovrà essere reinserita nella Carta PAI-PGRA e in quella dei vincoli, in quanto il suo stralcio deve

⁷ Rif. dGR 10962/09, che integra e modifica la dGR n. 8515/08 e documenti RER – rete ecologica regionale.

essere soggetto alle procedure dell'art. 38 delle N.d.A. del P.A.I., come indicato nella seconda nota sopracitata;

- relativamente all'Ambito Costiero Lacuale (ACL) del P.G.R.A., oggetto di tracciamento di dettaglio dei limiti dell'area allagabile, basati sui livelli indicati dalla dGR 6738//2017, si chiede di dettagliare meglio le risultanze riguardanti le residue aree rimaste nella categoria di rischio R4 e, su tale base, eventualmente meglio precisare le prescrizioni della sottoclasse di fattibilità geologica 3 "lac".

Nella documentazione è presente, correttamente redatta, la dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (allegato 6 alla dGR 6738/2017), contenente l'asseverazione sulla congruità delle previsioni urbanistiche con le risultanze dello studio geologico. Tale dichiarazione è correttamente citata nella delibera di adozione della Variante.

Si prende atto della redazione del Documento semplificato del rischio idraulico ai sensi del Regolamento regionale 7/2017 sull'invarianza idraulica.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera i. del D.Lgs. 1/2018 "Codice della protezione civile", al fine di garantire una adeguata attività di prevenzione dei rischi, gli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione di protezione civile devono essere coerenti e raccordati. Si invita pertanto a verificare e se necessario ad aggiornare anche lo strumento di protezione civile comunale, in coerenza con degli studi condotti (componente geologica e documento semplificato del rischio idraulico).

In merito alle previsioni costituenti l'obiettivo prioritario di interesse regionale "Ambito del Lago d'Iseo" si riporta integralmente il parere espresso dalla Struttura Paesaggio.

(Nota Prot. n. Z1.2021.0044011 del 08/11/2021)

La valutazione sotto il profilo paesaggistico della presente variante di PGT viene formulata in riferimento alla LR 12/05 e s.m.i., alla dGR 29 dicembre 2005, n.8/1681 "Modalità per la pianificazione comunale", nonché al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con particolare riferimento all'art. 19 "Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi". La pianificazione comunale deve rispondere ai criteri di coerenza e integrazione del PPR e deve confrontarsi con i diversi atti che lo compongono ed inoltre con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Dall'esame della cartografia regionale si è riscontrato che il territorio comunale di Costa Volpino è sottoposto a tutela paesaggistica in forza del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.- ai sensi dell'art. 142, comma 1:

- lett. b) per i territori contermini ai laghi (Lago di Iseo) compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- lett. c) per i territori solcati da fiumi (Fiume Oglio), torrenti (torrente di Lupine o Corti) e da corsi d'acqua classificati pubblici (Rio Malpensata), con le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di metri 150 ciascuna;
- lett. d) per i territori al di sopra dei 1600 m s.l.m.;
- lett. g) per i territori coperti da foreste e da boschi.

In riferimento al Piano Paesaggistico regionale, il territorio comunale di Costa Volpino, dalla linea di quota dei 1000 mt., è inoltre interessato da aree classificate "ambiti di elevata naturalità" assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 17 delle norme, immediatamente operative, del Piano Paesaggistico Regionale.

Si rileva anche la presenza del geosito di interesse geomorfologico-naturalistico (art.22, comma 4 delle NTA

del PPR) sezione-tipo calcare di Camorelli.

Dal punto di vista paesaggistico, il territorio di Costa Volpino presenta caratteristiche naturalistiche ambientali e storico culturali rilevanti, testimoniate anche dalla presenza di importanti ritrovamenti archeologici di varie epoche: dalla preistoria all'epoca romana. La vasta valle dell'Oglio che sbocca nel lago Sebino e che ne costituisce il limite nord, è quella dove maggiormente si è concentrata l'edificazione in particolare degli ultimi decenni, con insediamenti industriali e commerciali di rilevanti dimensioni. I nuclei storici invece, che hanno mantenuto nel tempo la loro individualità, sono posizionati sulle prime pendici della zona montuosa, in sponda destra dell'Oglio.

Nel suo complesso la variante generale in esame è relativa ad un PGT approvato nel 2015 che è stato già verificato rispetto ai criteri e agli indirizzi dettati dal Piano Paesaggistico Regionale vigente.

Dall'analisi degli elaborati pervenuti si evince che sono state apportate modifiche al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi non solo in recepimento dei contenuti della LR 31/14, ma anche in recepimento delle indicazioni generali di natura paesaggistica espresse nel precedente parere di questa Struttura, in coerenza con i contenuti della LR 12/2005 e con gli indirizzi e le disposizioni dettate dal PPR.

In particolare, si considera positivamente l'attenzione per gli aspetti di rilievo naturalistico e ambientale che caratterizzano il territorio, prevedendo una nuova perimetrazione in ampliamento del Piano Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) dell'Alto Sebino che, seppur comportando lo stralcio di alcune aree già edificate o di margine (abitato di Pizzo, area del depuratore, aree di pertinenza di edifici) inserisce nel PLIS estese aree agricole lungo il corso dell'Oglio, per un apporto netto di circa 535.000 mq.

Viene approfondito il tema della rete ecologica comunale con l'obiettivo di mettere in comunicazione tra loro le due porzioni di territorio che ricadono nel PLIS dell'Alto Sebino, quella di fondovalle lungo il fiume Oglio e quella montana posta a nord-ovest del territorio comunale.

Si apprezzano i progetti di valorizzazione e fruizione del paesaggio attraverso l'implementazione delle connessioni ciclopodali, che mettono in stretta relazione gli aspetti di natura paesaggistica offerti da un territorio di peculiare valore, che spazia dalla zona montuosa a ovest dell'Oglio, caratterizzata da ambiti di elevata naturalità tutelati dal PLIS Alto Sebino, fino alla valle dell'Oglio e al suo sbocco nel Sebino, per riconnettersi all'itinerario ciclopodale di interesse regionale "valle dell'Oglio" e al tracciato ferroviario Brescia- Iseo -Edolo, tangente al confine est del territorio comunale, riconosciuto di interesse storico-culturale dal PPR vigente (art .26 delle NTA).

Si considera poi positivamente la definizione di una apposita "carta delle potenzialità archeologiche" e della "sensibilità paesaggistica" a sostegno di una valutazione della sostenibilità degli interventi e delle nuove trasformazioni territoriali.

Emergono inoltre gli aspetti legati al contenimento dei potenziali fenomeni di degrado che possono sorgere sul territorio comunale relativamente a dissesti idrogeologici, a processi di urbanizzazione e infrastrutturazione, nonché alla compromissione paesistica provocata da sottoutilizzo, abbandono e dismissione in coerenza con la Parte IV del PPR - Piani di Sistema.

In particolare, si rileva l'individuazione della ART-1, un'importante area nell'ambito tutelato ex D.lgs. 42/04 dei 300 m dal lago, in località Pizzo, per la quale si prevede la bonifica e la rigenerazione come area naturale a destinazione agricola.

Verificato che la presente variante comporta ulteriori modifiche dell'assetto urbanistico territoriale del PGT vigente, in quanto sono previsti nuovi Ambiti di trasformazione, fermo restando le prescrizioni/indicazioni

paesaggistiche formulate nella precedente deliberazione, per quanto riguarda il contesto paesaggistico della variante in esame, si formulano le seguenti indicazioni di carattere generale.

Per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione, si rileva che sono previsti 5 nuovi Ambiti che riguardano aree libere, da attuare tramite piano attuativo: 2 residenziali, 2 produttivi e 1 commerciale.

A tal proposito si osserva in generale che le schede di piano non forniscono sufficienti indicazioni e criteri funzionali alla riqualificazione urbana e territoriale, che consentano di valutare l'impostazione generale del progetto relativa all'inserimento dei nuovi volumi e di criteri di intervento finalizzati al corretto inserimento ambientale e paesaggistico, come previsto all'art. 8, comma 2 lettera e) della LR 12/2005 e s.m.i. e dal Capitolo 2 paragrafo 2.1.3 della dGR 1681/2005.

In particolare, si rileva che la scheda dell'ambito ATR-B, situato a ridosso del nucleo storico di Quilino, e che costituisce una riconferma del PGT vigente, non contiene indicazioni di massima sufficienti riguardanti il rapporto tra il nucleo esistente e il nuovo insediamento previsto. Pertanto si invita ad inserire nella scheda indicazioni, anche in forma di obiettivi, relativamente al rapporto tra l'edificio esistente e il nuovo, in modo che si crei un armonico dialogo tra le diverse epoche storiche, nel pieno rispetto degli elementi architettonici tradizionali esistenti, prevedendo anche elementi verdi di mitigazione paesaggistica, tenuto conto della pendenza del versante e quindi della possibile alta visibilità dei nuovi volumi, considerata la vicinanza con il nucleo storico di Quilino. Inoltre, si osserva che il medesimo comparto ATR-B è prossimo a due ambiti in cui sono stati rinvenuti resti archeologici, come evidenziato nella apposita "carta delle potenzialità archeologiche", oltre che tangente ad un'area boscata. Nonostante non siano presenti elementi specifici tutelati in base al D. lgs.42/04, si ritiene inoltre che dovrà essere posta particolare attenzione nella declinazione delle norme di attuazione del piano attuativo, inserendo adeguate norme di cautela per l'eventuale rinvenimento di resti archeologici.

In linea generale, nonostante nella Relazione si dichiara una riduzione rispetto alle previsioni del PGT vigente della superficie degli Ambiti di trasformazione previsti su suolo libero del 48%, realizzata attraverso l'eliminazione di quasi tutti gli ambiti di trasformazione non ancora attuati, si osserva che le trasformazioni del territorio previste, attuabili non solo tramite i nuovi AT, ma anche, all'interno del TUC, mediante alcuni Interventi Specifici e piani attuativi vigenti ma non ancora realizzati, determinino comunque una occupazione di suolo libero, in particolare agricolo, che avrebbe potuto essere meglio ponderata, al fine di non consumare ulteriore suolo permeabile in corrispondenza in particolare delle aree di frangia.

E' il caso, ad esempio, dell'Intervento Specifico 11 – Via Colombera/via Baglioni ex-PA6, che riguarda un'area libera di 14.881 mq, interna al TUC, con destinazione agricola, nella quale è inserita anche una previsione di nuova viabilità di livello comunale e che prevede una destinazione produttiva. Tale previsione comporta una ulteriore erosione di superficie agricola libera e tende a saturare ulteriormente la già densa concentrazione di attività produttive presenti nell'area. Tuttavia, non gravando sull'area specifici vincoli di natura paesaggistica ed essendo all'interno del TUC, si invita ad integrare gli interventi mitigativi previsti anche verso gli edifici residenziali esistenti, al fine di mascherare con adeguati elementi arborei i nuovi insediamenti produttivi.

Si conferma che la normativa del piano dovrà essere integrata anche con indirizzi che regolino le modalità di installazione di impianti tecnologici, impianti solari termici, fotovoltaici o misure di contenimento energetico ed energia alternativa. A titolo collaborativo si segnala che è possibile fare riferimento alla D.g.r. 10974/09 "Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica" parte integrante del PPR vigente.

Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale

Per quanto attiene alla corrispondenza delle specifiche azioni promosse dalla variante al PGT rispetto al quadro di riferimento generale costituito dal PTR, il presente parere richiama alcuni orientamenti, ed alcune indicazioni, evidenziando quegli aspetti da approfondire e da perfezionare per rendere lo strumento urbanistico maggiormente coerente con il Piano Regionale, la LR 12/2005, la LR 31/14 e la normativa di settore di volta in volta richiamata.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7 della LR 12/2005 il Consiglio Comunale in sede di approvazione, a pena di inefficacia degli atti assunti, deve provvedere all'adeguamento del Documento di Piano adottato recependo le prescrizioni afferenti all'obiettivo prioritario sopracitato e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel parere.

Milano, 09/11/2021

Il Dirigente
Stefano Buratti

Il Funzionario
Geom. Maria Rosa Manganella